

BMW Italia S.p.A.



**Termini e Condizioni Generali per
l'Acquisto di Beni e Servizi di BMW Italia S.p.A.**

Versione 11/2025

Indice

1. Ambito di applicazione
2. Perfezionamento del Rapporto
3. Esecuzione del Rapporto di Acquisto Indiretto
4. Modifiche ed integrazioni
5. Procedura di accettazione
6. Recesso unilaterale del Rapporto di Acquisto Indiretto e Clausola risolutiva espressa
7. Scadenze e ritardi
8. Potere di rappresentanza
9. Compenso, fatturazione e pagamento
10. Tassazione, regolarità contributiva e fiscale
11. Controlli doganali, d'origine e d'esportazione
12. Garanzia
13. Diritti commerciali di proprietà intellettuale e diritto d'uso; Segni Distintivi di BMW
14. Protezione dei dati
15. Riservatezza, pubblicità
16. Assicurazione
17. Ambiente
18. Responsabilità Sociale
19. Sicurezza delle Informazioni
20. Codice Etico di BMW Italia S.p.A.
21. Business Continuity
22. Varie
23. Legge applicabile, foro competente e giurisdizione

1. Ambito di Applicazione

- 1.1 I presenti Termini e Condizioni Generali ("**TCG**") regolano il rapporto di fornitura di beni (con l'esclusione dei materiali di produzione e dei componenti di vetture), inclusi i software, e/o la prestazione di servizi, (d'ora innanzi "**Acquisti Indiretti**") e, al singolare, "**Acquisto Indiretto**") da parte di BMW Italia S.p.A. ("**BMW Italia**").
- 1.2 La controparte contrattuale sarà qui di seguito denominata "**Fornitore**".
- 1.3 BMW Italia ed il Fornitore potranno essere di seguito denominati anche congiuntamente "**Parti**" o singolarmente "**Parte**".
- 1.4 Il Fornitore metterà a disposizione i propri dati anagrafici aggiornati sul BMW Partner Portal del BMW Group all'indirizzo <https://b2b.bmw.com> (d'ora innanzi, il "**Portale B2B**") > login > applications > supplier data maintenance (d'ora innanzi, il "**Data Base del Fornitore**"), li manterrà sempre aggiornati e designerà un amministratore responsabile dei dati anagrafici. Qualora il Fornitore sia tenuto, ai sensi delle presenti TCG, a presentare certificati, dichiarazioni o altre attestazioni, il Fornitore è tenuto a trasmettere al Data Base del Fornitore ciascuno di questi certificati senza ritardi ingiustificati e con la data di validità in corso.
- 1.5 A scanso di equivoci, la verifica o la mancata richiesta di tali certificati, dichiarazioni o altre attestazioni parte di BMW non costituirà una rinuncia da parte di quest'ultima ad alcuno degli obblighi del Fornitore ai sensi delle presenti TCG, né potrà essere interpretata come un consenso di BMW alla condotta del Fornitore.

2. Perfezionamento del Rapporto

- 2.1 Il rapporto di Acquisto Indiretto (d'ora innanzi anche "**Rapporto di Acquisto Indiretto**" o "**Accordo di Acquisto Indiretto**") si intende perfezionato con l'emissione di un Ordine di Acquisto o di un Ordine da Tariffario (d'ora innanzi cumulativamente "**Ordine**") da parte di BMW Italia e conseguente accettazione da parte del Fornitore. L'Ordine che BMW Italia sottoporrà al Fornitore è costituito dall'indicazione specifica delle quantità di beni/servizi da fornire, il luogo e la data della consegna. Analoghe indicazioni troveranno applicazione, laddove opportuno, in caso di modifiche ed integrazioni all'Ordine.
- 2.2 Salvo quanto diversamente concordato, la versione dei presenti TCG in vigore nel momento in cui si perfeziona il rapporto costituirà parte integrante dell'Accordo di Acquisto Indiretto.
- 2.3 Oltre ai presenti TCG, in ragione della natura dell'Acquisto Indiretto, potranno essere previsti anche Termini e Condizioni Speciali ("**TCS**"). In caso di contrasto, prevarranno le disposizioni dei TCS rispetto alle disposizioni dei presenti TCG.
- 2.4 In caso di presenza di più documenti che regolano il rapporto di Acquisto Indiretto e di emersione di una divergenza interpretativa, si applicherà il seguente ordine di priorità:
- a) Specifico Contratto di Acquisto Indiretto tra BMW Italia ed il Fornitore (ove presente);
 - b) Offerta specifica del Fornitore (d'ora innanzi "**Offerta**"), accettata da BMW Italia, corredata dei documenti di richiesta dell'offerta trasmessi da BMW Italia (d'ora innanzi "**Richiesta di Offerta**"), compresi tutti gli eventuali allegati, ad esclusione dei termini e condizioni generali del Fornitore;
 - c) Accordo quadro tra BMW Italia ed il Fornitore (ove presente);
 - d) Ordine di Acquisto/Ordine da Tariffario di BMW Italia con allegati TCS (ove presenti);
 - e) Ordine di Acquisto/Ordine da Tariffario di BMW Italia con allegati i presenti TCG.
- Qualora l'Offerta del Fornitore di cui al precedente art. 2.4, lett. b) dovesse risultare difforme e/o contraddittoria rispetto alla Richiesta di Offerta, le risultanze dell'Offerta si daranno per approvate, esclusivamente qualora il Fornitore abbia evidenziato e segnalato specificatamente le difformità all'interno della propria Offerta e BMW Italia le abbia espressamente accettate. In caso contrario, varranno le specifiche di cui alla Richiesta di Offerta che il Fornitore è tenuto a rispettare.
- I termini diversi di consegna o aggiuntivi del Fornitore non si daranno per accettati anche in caso di rifiuto non espresso di BMW Italia. Se il Fornitore confermasse l'Ordine di Acquisto/Ordine da Tariffario ricevuto da BMW Italia apportando modifiche rispetto all'Ordine di Acquisto/Ordine da Tariffario trasmesso, le variazioni in questione troveranno applicazione solo se e nella misura in cui BMW Italia le accetti espressamente per iscritto.
- 2.5 Le quantità di beni e/o servizi da acquistare indicate nella Richiesta di Offerta e/o nella Offerta dovranno intendersi solamente come quantità di acquisto orientative (ad esempio ai fini del calcolo del prezzo). Di conseguenza, anche qualora sia stipulato un Accordo quadro tra BMW Italia e il Fornitore, tale Accordo non potrà prevedere alcun obbligo di acquisto di quantità minime in capo a BMW Italia.
- 2.6 I TCG previsti per l'Ordine di Acquisto/l'Ordine da Tariffario principale saranno applicati, nei limiti di quanto applicabile, anche a qualsiasi integrazione o modifica dell'Ordine, anche ove ciò non sia stato specificatamente concordato.
- 2.7 Nel caso in cui il Fornitore crei, modifichi o fornisca software nell'ambito delle sue prestazioni contrattuali, si applicheranno le "BMW terms for the Implementation of Open Source Software" (d'ora innanzi, le "**Condizioni OSS**"), che costituiscono parte integrante dell'Accordo di Acquisto Indiretto. Le Condizioni OSS potranno essere consultate seguendo il seguente percorso: B2B-Portal > login > departments > purchasing > purchasing direct material > contractual standards oppure saranno inviate da BMW su richiesta del Fornitore.

3. Esecuzione del Rapporto di Acquisto Indiretto

- 3.1 Il Fornitore si assume la responsabilità degli Acquisti Indiretti ordinati da BMW Italia. In altre parole, egli sarà responsabile nei confronti di BMW Italia della fornitura di beni/prestazione d'opera o prestazione di servizi (qui di seguito indicati come "**Prestazioni**") in tutte le fasi di esecuzione del rapporto, a prescindere dal fatto che egli si avvalga direttamente o indirettamente di subappaltatori nell'esecuzione delle Prestazioni.
- 3.2 Il Fornitore garantirà il rispetto di tutte le normative in materia e in vigore durante il periodo di esecuzione delle Prestazioni, ivi compresa, ove applicabile, della normativa privacy vigente, da intendersi: il Regolamento Europeo 679/2016 ("**GDPR**") e le altre normative italiane di coordinamento con il GDPR stesso (d'ora innanzi "**Normativa Privacy Applicabile**"), indipendentemente dal fatto che egli si avvalga direttamente o indirettamente di subappaltatori.
- Il Fornitore provvederà a garantire e a tenere indenne BMW Italia degli eventuali danni dovessero essere richiesti da terze parti causati dal Fornitore ovvero da un suo subappaltatore, causati dal mancato rispetto o dalla violazione di una normativa applicabile in materia, anche in tema di trattamento del personale del Fornitore.
- 3.3 Fermo restando quanto previsto agli artt. 3.1 e 3.2, il Fornitore potrà incaricare subappaltatori per l'esecuzione delle Prestazioni, solo dopo aver ottenuto il preventivo consenso scritto di BMW Italia.
- 3.4 Eventuali materiali, che dovessero essere forniti da BMW Italia, saranno richiesti dal Fornitore in tempo utile e nei quantitativi esatti, al fine di garantire la corretta esecuzione delle Prestazioni.
- 3.5 Il Fornitore dovrà nominare un project manager.
- Il project manager pianificherà, coordinerà e monitorerà tutti i bisogni del progetto in base alle normative vigenti in materia (quali prescrizioni sull'uso e manutenzione delle attrezzature, in materia di prevenzione infortuni, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ecc.) e fungerà da contatto per il project manager di BMW Italia.
- Su richiesta, il project manager del Fornitore dovrà comunicare in qualsiasi momento al project manager BMW Italia lo stato di avanzamento delle Prestazioni. Per far questo, egli dovrà fornire un programma aggiornato con le date di inizio e fine, il livello di completamento e lo stato di ciascuna funzione.

- BMW Italia potrà segnalare al Fornitore eventuali ragioni oggettive per l'eventuale sostituzione del project manager nominato ed il Fornitore, nei limiti consentiti dalla legge, cercherà di assecondare la richiesta motivata di BMW Italia.
- 3.6 Il Fornitore dovrà assicurare che i suoi dipendenti e i collaboratori, dei quali egli si avvale, si atterranno alle disposizioni applicate da BMW Italia ai visitatori esterni e ai relativi regolamenti applicati. A tale proposito dovranno essere rispettate le istruzioni impartite dai responsabili della sicurezza all'interno della sede di BMW Italia. Violazioni alle dette disposizioni autorizzeranno BMW Italia ad allontanare dalla sede i soggetti ingaggiati dal Fornitore.
- 3.7 Il Fornitore adotterà, senza addebito di costi ulteriori, le misure necessarie all'esecuzione delle Prestazioni, anche se queste non sono espressamente indicate nell'Ordine di Acquisto. In particolare,
- a) Il Fornitore dovrà assegnare un codice agli articoli forniti come specificato da BMW Italia.
 - b) Il Fornitore documenterà tutte le prove, i controlli effettuati e i relativi risultati sulle Prestazioni rese ed assicurerà agevolmente l'attribuzione di detti risultati a Prestazioni specifiche. Il Fornitore conserverà la documentazione per un periodo di almeno 10 anni dall'avvenuta esecuzione completa delle Prestazioni, su richiesta la consegnerà a BMW Italia, fermo restando che prima della distruzione provvederà ad offrirla a BMW Italia.
 - c) I documenti necessari a ritenere le Prestazioni eseguite dovranno essere predisposti o forniti dal Fornitore in tempo utile. Il Fornitore dovrà controllare questi documenti al fine di garantire che essi risultino completi e corretti, sia per quanto concerne eventuali irregolarità sia per il completamento di lavori propedeutici da parte di terzi. Il Fornitore dovrà comunicare a BMW Italia, per iscritto e tempestivamente, eventuali riserve di qualsiasi genere, fornendo le relative motivazioni; dovrà altresì raggiungere un accordo con il project manager di BMW Italia sulle modalità di esecuzione delle Prestazioni.
 - d) I documenti e le attrezzature forniti al Fornitore rimarranno proprietà esclusiva di BMW Italia. Dovranno essere restituiti a BMW Italia a completamento avvenuto delle Prestazioni nelle medesime condizioni in cui sono state consegnate, salvo il normale deperimento d'uso, e ove non più necessari, su richiesta della stessa, anche prima del termine.
- 3.8 Il Fornitore si impegna sin d'ora ad accettare, nei modi ritenuti più opportuni da BMW Italia, l'esecuzione di verifiche e controlli (d'ora innanzi **"Audit"**) – tramite l'invio presso i propri locali di funzionari a ciò delegati e/o tramite l'invio di check-list – tese a vigilare sulla puntuale osservanza della Normativa Privacy Applicabile, qualora le Prestazioni implicino attività di trattamento di dati personali. Resta inteso che per l'esecuzione degli Audit nessuna pretesa di rimborso di costi potrà essere avanzata dal Fornitore nei confronti di BMW Italia.
- Gli Audit potranno essere effettuati prima di ogni trattamento e, in ogni caso, con successiva cadenza regolare ogni [3] anni. Qualora all'esito dell'Audit effettuato BMW Italia dovesse rilevare gravi non conformità rispetto alla Normativa Privacy Applicabile e/o mancati adeguamenti alle istruzioni convenute nell'Accordo sul Trattamento di Dati Personali, il Fornitore sarà obbligato ad adempiere alle richieste di tempestivo adeguamento che dovesse avanzare BMW Italia, senza l'addebito di costi ulteriori a carico di quest'ultima.
- Nell'eventualità in cui BMW Italia rilevasse la necessità di richiedere al Fornitore degli adeguamenti ulteriori rispetto alle istruzioni convenute nell'Accordo sul Trattamento di Dati Personali, il Fornitore sarà tenuto ad adempiervi, previo accordo tra le Parti sul sostenimento di eventuali costi aggiuntivi.
- 3.9 BMW Italia potrà rifiutarsi di provvedere al pagamento delle Prestazioni e di accettarle qualora ciò rappresentasse la violazione di una disposizione vigente in materia, oppure nel caso in cui sia stata commessa dal Fornitore violazione di una disposizione giuridica in contrasto con la previsione di cui al paragrafo 3.2.
- 3.10 Il Fornitore si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente a BMW Italia qualsiasi operazione straordinaria (quali cessioni d'azienda, acquisizioni, fusioni ecc.) che lo veda coinvolto, qualsiasi evento rilevante ai fini IVA quale ad esempio variazione del codice fiscale o partita IVA, nonché qualsiasi variazione del proprio oggetto sociale, intervenute dopo l'instaurazione del rapporto contrattuale in essere con BMW Italia, anche ai sensi e per gli effetti del successivo art. 6.4, lett. c) e d) (NDR: come noto, l'art. 6.4 prevede la risoluzione ex art. 1456 c.c. nelle ipotesi in cui il Fornitore abbia ceduto l'impresa o cessato l'attività o vi siano circostanze tali da far ritenere inequivocabilmente che il Fornitore non sia in grado di assicurare il tempestivo e corretto assolvimento delle Prestazioni convenute). Nella misura consentita dalla legge e dagli obblighi contrattuali assunti dalle Parti, il Fornitore si impegna sin d'ora altresì a informare preventivamente il referente responsabile dell'ufficio acquisti di BMW Italia in relazione a qualsiasi modifica organizzativa pianificata dal Fornitore e che possa essere significativa ai fini del rapporto commerciale e/o contrattuale tra le Parti (quali a titolo esemplificativo variazioni degli assetti proprietari o gestori del Fornitore rispetto al momento di perfezionamento del rapporto contrattuale).
- 4. Modifiche ed integrazioni**
- 4.1 BMW Italia potrà richiedere in qualsiasi momento modifiche ed integrazioni alle Prestazioni a propria discrezione e, se l'oggetto delle stesse è costituito dalla fornitura di beni, almeno fino alla procedura di accettazione, avendo comunque cura di tenere in considerazione gli interessi del Fornitore. Il Fornitore si impegna a proporre a BMW Italia le modifiche da lui ritenute necessarie o opportune per garantire l'adempimento delle Prestazioni e, in ogni caso, ad implementare le dette modifiche dopo aver ricevuto il consenso scritto di BMW Italia.
- 4.2 Se le modifiche proposte dall'una o dall'altra Parte dovessero comportare un aumento o una riduzione dei costi e/o l'estensione di una scadenza, il Fornitore si impegna ad evidenziare tali aspetti nel momento stesso in cui egli dovesse proporre la modifica, ovvero immediatamente dopo aver ricevuto la richiesta di modifica da parte di BMW Italia, e si impegna altresì a sottoporre adeguata quotazione integrativa. La modifica dovrà essere apportata in base ad un accordo scritto nel quale vengono forniti dettagli sul pagamento dei costi aggiuntivi, ovvero del rimborso dovuto a costi inferiori e la tempistica di esecuzione delle Prestazioni.
- 4.3 Se le modifiche proposte implicano che il Fornitore deve eseguire Prestazioni aggiuntive non comprese originariamente, il Fornitore avrà diritto ad un compenso aggiuntivo solo ove concordato prima dell'esecuzione delle Prestazioni aggiuntive. Il compenso aggiuntivo verrà calcolato utilizzando gli stessi principi con cui sono stati conteggiati i prezzi delle Prestazioni originarie.
- 5. Procedura di accettazione**
- 5.1 Se la Prestazione da rendere consiste nel compimento di un'opera o nell'esecuzione di un servizio, sarà necessario prevedere l'adozione di una procedura di accettazione formale. BMW Italia effettuerà la procedura di accettazione una volta ricevuta la comunicazione di completamento da parte del Fornitore e dopo che sono stati forniti tutti i documenti relativi all'opera o ai servizi eseguiti. Se le verifiche da effettuare sull'opera o sui servizi compiuti dal Fornitore prevedono un processo di avviamento/test di funzionalità, l'accettazione non sarà effettuata prima della conclusione positiva del collaudo dell'opera o della verifica dei servizi.
- 5.2 Se il Fornitore dovesse creare, modificare o fornire software quale parte delle Prestazioni contrattuali, egli dovrà fornire, in formato testabile e leggibile automaticamente su supporto dati adeguato, il software a BMW Italia dopo aver effettuato idonee verifiche sulla funzionalità del programma, unitamente al codice fonte e alla documentazione a corredo. In fase di consegna il Fornitore si impegna a consentire a BMW Italia di esaminare il codice fonte e la documentazione a corredo.
- 5.3 Ai fini della procedura di accettazione sarà predisposto un log di accettazione formale. In ogni caso l'accettazione formale non sarà completa fino a quando il Fornitore non abbia rettificato eventuali difetti rilevati. La rettifica dei difetti dovrà essere completata tempestivamente al più tardi entro il termine stabilito da BMW Italia.
- 5.4 È esclusa qualsiasi tacita procedura di accettazione, la quale dovrà risultare da idonea documentazione. La consegna dell'opera

o l'ultimazione dei servizi non costituiscono procedura di accettazione. I pagamenti da parte di BMW Italia non saranno indice del fatto che BMW Italia abbia accettato l'opera e/o i servizi.

6. Recesso unilaterale dal Rapporto di Acquisto Indiretto e clausola risolutiva espressa

- 6.1 Se l'Accordo di Acquisto Indiretto prevede l'esecuzione di un'opera o la prestazione di un servizio, BMW Italia potrà recedere in qualsiasi momento dall'Accordo di Acquisto o per parti delimitate e distinte dello stesso. In tal caso, BMW Italia pagherà al Fornitore i costi documentabili che quest'ultimo ha sostenuto direttamente dall'ordine fino al recesso dall'Accordo di Acquisto Indiretto. Il Fornitore non avrà diritto ad alcun diverso risarcimento per il recesso qualora BMW Italia dimostri che il recesso stesso è avvenuto per un giustificato motivo e qualora abbia concesso un preavviso ragionevole.
- 6.2 BMW Italia potrà domandare la risoluzione dell'Accordo di Acquisto Indiretto qualora il Fornitore risulti inadempiente alle Prestazioni assunte. Se il Fornitore risultasse responsabile delle cause della risoluzione, BMW Italia provvederà a saldare le Prestazioni ultimate e comprovate dall'Accordo di Acquisto Indiretto nella misura in cui BMW Italia potrà servirsi dei risultati delle relative Prestazioni. Ciò, in ogni caso, non pregiudica il diritto di BMW Italia ad eventuali risarcimenti.
- 6.3 I diritti di proprietà intellettuale, come descritti nella Sezione 13 ("**Diritti commerciali di proprietà intellettuale e diritti d'uso; Segni Distintivi di BMW**") relativi ai risultati delle Prestazioni svolte sino al recesso ovvero alla risoluzione sono ceduti ab initio a BMW Italia.
- 6.4 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. l'Accordo di Acquisto Indiretto dovrà ritenersi risolto di diritto qualora:
- a) Il Fornitore o il subappaltatore ingaggiato da quest'ultimo non rispetti o violi una disposizione di legge vigente in materia applicabile direttamente o indirettamente alle Prestazioni oggetto dell'Accordo di Acquisto Indiretto;
 - b) Il Fornitore o il subappaltatore ingaggiato da quest'ultimo violi le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato da BMW Italia, di cui al successivo art. 20;
 - c) Intervengano circostanze tali da far ritenere inequivocabilmente che il Fornitore non sia in grado di assicurare il corretto ed il tempestivo assolvimento delle Prestazioni convenute;
 - d) Il Fornitore abbia ceduto l'impresa ovvero abbia cessato l'attività e ciò non consenta di adempiere alle Prestazioni convenute;
 - e) Il Fornitore non garantisce il corretto svolgimento o rifiuti l'esecuzione di Audit richiesti da BMW Italia o qualora l'Audit abbia rivelato che le misure adottate dal Fornitore risultano gravemente inadeguate rispetto alla Normativa Privacy Applicabile, ovvero in contrasto con le istruzioni convenute nell'ambito dell'Accordo sul Trattamento di Dati Personali, e non siano sanabili tempestivamente;
 - f) il Fornitore ometta di informare preventivamente il referente responsabile dell'ufficio acquisti di BMW Italia in relazione a modifiche organizzative che possano essere significative ai fini del rapporto commerciale o contrattuale tra le Parti (quali a titolo esemplificativo variazioni degli assetti proprietari o gestori del Fornitore rispetto al momento di perfezionamento del rapporto contrattuale);
 - g) si verifichi un significativo deterioramento della situazione economica del Fornitore, ivi incluse le ipotesi di insolvenza o sovraindebitamento (accertate o imminenti) o l'ipotesi di sottoposizione del Fornitore ad una procedura concorsuale;
 - h) nelle ipotesi di cui agli artt. 13 e 21.

7. Scadenze e ritardi

- 7.1 Se le scadenze sono specificate in base al numero di settimane o mesi di calendario, si conviene che sarà determinante il primo giorno lavorativo utile. Qualora specificati, i tempi di consegna dei beni e le quantità di beni oggetto di consegna da parte del Fornitore, gli stessi dovranno intendersi vincolanti ai fini dell'adempimento dell'Accordo di Acquisto Indiretto. Di conseguenza, BMW Italia si riserva di rifiutare la consegna di beni in violazione delle tempistiche concordate e/o a restituire, a spese del Fornitore, qualsiasi consegna di beni, o parte di essa, ricevuta dopo la data di consegna pattuita ovvero in quantità diversa da quella specificata nell'Ordine, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in tema di ritardo (quali ad esempio in tema di risarcimento del danno).
- 7.2 Se l'Accordo di Acquisto Indiretto prevede l'applicazione di una penale per il ritardo, BMW Italia potrà richiedere anche il risarcimento del danno ulteriore. Se all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 5, BMW Italia non dovesse riservarsi esplicitamente l'applicazione della penale per il ritardo, ciò non è da intendersi come rinuncia al diritto di ottenerne il pagamento.
- 7.3 Le disposizioni di cui sopra troveranno applicazione anche nel caso in cui il Fornitore completi puntualmente l'opera/i servizi integralmente o in parte, ma non risultino pronti per la procedura di accettazione.
- 7.4 In caso di ritardi non ascrivibili al Fornitore, quest'ultimo avrà diritto ad una proroga ragionevole delle scadenze pattuite. In caso di ritardi imputabili a BMW Italia, il Fornitore avrà il diritto di richiedere il rimborso di eventuali costi da lui sostenuti in seguito a detti ritardi, restando espressamente esclusa la possibilità di ottenere l'eventuale mancato guadagno derivante.
- 7.5 Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente e per iscritto a BMW Italia eventuali scadenze a rischio, anche nell'eventualità in cui egli dovesse ipotizzare che BMW Italia risulti già a conoscenza delle circostanze e dei motivi.
- 7.6 Ciascuna Parte è esonerata dall'obbligo di adempiere le proprie prestazioni esclusivamente nel caso in cui siano impossibilitate ad adempiere per cause di forza maggiore, per tali intendendosi gli avvenimenti di carattere straordinario che le Parti non avrebbero potuto prevedere, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza tra cui – in via esemplificativa ma non esaustiva – epidemie, pandemie, guerre, terremoti, sabotaggi, rivolte, insurrezioni, tumulti civili.
- 7.7 Le Parti concordano espressamente che il Fornitore non avrà la facoltà di sospendere o rifiutare di adempiere la Prestazione né il diritto di portare in compensazione, ai sensi dell'art. 1242 c.c., crediti che lo stesso vanta nei confronti di BMW Italia nell'ipotesi in cui quest'ultima abbia avanzato richieste di risarcimento o pretese di qualche genere nei confronti del Fornitore, salvo che si tratti di pretese incontestabili o legalmente accertate del Fornitore.

8. Potere di rappresentanza

- 8.1 Il Fornitore non può rappresentare BMW Italia in eventuali contrattazioni nei confronti di terzi, a meno che BMW Italia non lo abbia autorizzato per iscritto. In ogni caso, il Fornitore sarà autorizzato a fare quanto necessario per completare l'opera o i servizi di cui all'Accordo di Acquisto Indiretto, assicurando che il progetto possa essere eseguito correttamente, senza conseguenze negative a carico di BMW Italia sulla qualità, sulle relative scadenze pattuite o sugli aspetti economici. Tale autorizzazione si applicherà anche alle dichiarazioni materialmente necessarie al coordinamento e al monitoraggio dell'esecuzione dell'Accordo di Acquisto Indiretto. In particolare, il Fornitore sarà incaricato ed autorizzato a rappresentare BMW Italia contro i terzi coinvolti nel progetto per la gestione di vizi e/o difetti, per l'indicazione di scadenze e per la trasmissione di ordini e all'invio di solleciti per l'esecuzione delle Prestazioni.
- 8.2 Terze persone incaricate da BMW Italia di pianificare e/o monitorare non sono autorizzate a rappresentare BMW Italia in contrattazioni vincolanti. In particolare, queste terze persone non saranno autorizzate a prorogare scadenze di completamento delle Prestazioni, o ad accettare legalmente importi di fatture, rivendicazioni salariali, pagamenti di subappaltatori, tolleranze di quantità o simili.

- 8.3 BMW Italia avrà il diritto, ma non l'obbligo, di accettare beni in assenza del Fornitore in sua vece; in ogni caso, BMW Italia non potrà accettare alcuna responsabilità per i beni da ritenersi ultimati o rettificati, anche se sarà fornita ricevuta scritta. Il Fornitore sarà responsabile di tutti i rischi derivanti dalla custodia.

9. Compenso, fatturazione e pagamento

- 9.1 Tutti i prezzi devono intendersi fissi e non comprensivi dell'eventuale IVA prevista per legge. Salvo quanto diversamente pattuito, saranno comprensivi di tutti i costi aggiuntivi (quali spese di trasporto e installazione, spese di viaggio, supplementi, importi forfettari, ecc.). I prezzi saranno applicati senza modifiche fino all'esecuzione di tutte le Prestazioni da fornirsi ai sensi dell'Accordo di Acquisto Indiretto.

- 9.2 Il pagamento di beni o servizi forniti ai sensi dell'Accordo di Acquisto Indiretto sarà effettuato sulla base dei termini di pagamento convenuti nell'Ordine di Acquisto.

L'inizio del periodo di pagamento decorrerà dal ricevimento dei beni nel luogo di utilizzo oppure dalla procedura di accettazione del servizio e dal ricevimento di fattura corretta, verificabile, conforme ai requisiti di BMW Italia riportati nel paragrafo 9.6.

Per calcolare la data di scadenza del pagamento, un servizio che venga ultimato prima del termine convenuto non sarà considerato comunque completo fino alla scadenza pattuita.

- 9.3 Se BMW Italia dovesse richiedere che venga fornita una garanzia fideiussoria, il Fornitore dovrà presentare la detta garanzia secondo il testo che sarà fornito da BMW Italia. La garanzia dovrà essere rilasciata "escutibile a prima richiesta" da un istituto bancario o da una compagnia assicurativa accreditati e di primaria importanza. La garanzia troverà

applicazione, a titolo esemplificativo, per tutti i danni conseguenti al mancato completamento delle Prestazioni, alla mancata attuazione dei rimedi necessari al ripristino di eventuali vizi e/o difetti nell'esecuzione delle Prestazioni e al rilascio di idonea garanzia sull'avvenuta esecuzione delle Prestazioni. Inoltre il Fornitore sarà tenuto a produrre una garanzia fideiussoria a fronte di pagamenti anticipati da parte di BMW Italia maggiori di euro 100.000,00. Potrà avvenire compensazione dei crediti se la pretesa del Fornitore non verrà contestata espressamente da parte di BMW Italia, ovvero se la compensazione è frutto di una decisione dell'organo giudiziario competente.

- 9.4 Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo bonifico bancario.

- 9.5 BMW Italia avrà il diritto di compensare i propri conti a credito con conti a credito del Fornitore.

- 9.6 Il Fornitore dovrà far pervenire a BMW Italia una fattura conforme ai requisiti commerciali e fiscali imposti dalla normativa italiana sul tema, riportante il numero dell'Ordine di Acquisto.

9.6.1 Per le forniture effettuate in Italia, la fattura verrà emessa in formato elettronico tramite sistema di interscambio come previsto dalla normativa italiana. Per le forniture effettuate all'estero la fattura dovrà essere trasmessa via e-mail all'attenzione dell'amministrazione.

9.6.2 La fattura dovrà, in particolare, contenere le seguenti informazioni:

- Nome e indirizzo completo del Fornitore e destinatario dei servizi
- Numero di partita IVA e codice fiscale del Fornitore e destinatario dei servizi
- Codice univoco destinatario
- Numero progressivo e univoco di fattura
- Data di emissione o data fattura
- Data di consegna dei beni o della resa dei servizi
- Denominazione commerciale standard dei beni/servizi
- Dettagli relativi alla quantità
- Numero di Ordine di Acquisto fornito da BMW Italia
- Totale imponibile con dettaglio delle aliquote IVA
- Aliquota IVA importo dell'imposta
- Se l'operazione cui si riferisce la fattura comprende beni/servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi indicati devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile
- In caso di operazioni non imponibili od esenti o non soggette, titolo di inapplicabilità e la norma di riferimento
- Eventuali riduzioni del compenso pattuite in precedenza, salvo esse non siano già state conteggiate nel compenso.

Qualsiasi modifica (i) del destinatario del pagamento, (ii) della parte che emette la fattura o (iii) del destinatario dell'Ordine di Acquisto richiede la preventiva notifica scritta nei confronti di BMW Italia.

9.6.3 BMW Italia potrà rifiutare di eseguire il pagamento derivante da una fattura che non contenga i dati indicati nel paragrafo 9.6; i conseguenti oneri sostenuti da BMW Italia saranno addebitati al Fornitore. Il periodo di pagamento concordato non decorrerà fintantoché BMW Italia non riceverà una nuova fattura corretta e che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 9.6.

- 9.7 Il Fornitore non avrà diritto di cedere crediti senza il preventivo consenso scritto di BMW Italia.

- 9.8 Fermo restando quanto sopra, la fatturazione sarà effettuata mediante emissione di un'auto-fattura da parte di BMW Italia nelle seguenti ipotesi:

- (i) se allo scadere di 4 (quattro) mesi dal compimento di un'operazione rilevante ai fini IVA non si riceve la fattura legata all'operazione in oggetto (c.d. autofattura-denuncia). In tale ipotesi, il documento dovrà comprendere tutti gli elementi della fattura non ricevuta e deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni all'ufficio IVA di competenza;
- (ii) acquisti di beni o servizi da soggetti residenti in Paese extra – UE e che non posseggono in Italia un'organizzazione stabile o un rappresentante;
- (iii) in tutte le altre ipotesi in cui sia la legge ad imporlo.

- 9.9 Se BMW richiede la prestazione di una garanzia, il Fornitore dovrà fornirla senza limiti di tempo e come specificato nel rispettivo modulo BMW scaricabile sul Portale B2B > login > departments > purchasing > purchasing indirect material o che sarà inviato da BMW su richiesta del Fornitore.

10. Tassazione, regolarità contributiva e fiscale

- 10.1 Il termine "imposte" comprenderà tutte le imposte presenti o future, i costi e altri oneri di qualsiasi tipo, nonché pagamenti aggiuntivi quali interessi, more, supplementi per inadempimento e multe, multe per ritardi di pagamento e pagamenti di penali che dovranno essere pagati o che sono stati pagati come conseguenza di obblighi previsti dalla legge vigente.

- 10.2 BMW Italia e il Fornitore saranno responsabili di adempiere ciascuno i propri obblighi e oneri fiscali. Se una delle parti non adempie i propri obblighi od oneri fiscali e questo comporta perdita, danno o altro svantaggio per la controparte, la parte inadempiente rimborserà l'altra parte per dette perdite, danni o altro svantaggio.

- 10.3 Se è prevista una ritenuta fiscale sugli importi che BMW Italia dovrà corrispondere al Fornitore, BMW Italia provvederà alla ritenuta conformemente alla legge e alle disposizioni vigenti e verserà detta ritenuta alle autorità fiscali competenti per conto del Fornitore. Su richiesta del Fornitore e conformemente alla legge e alle disposizioni vigenti, BMW Italia fornirà al Fornitore un certificato fiscale valido che attesti il pagamento delle ritenute per conto del Fornitore.

Se esiste un accordo contro la doppia imposizione, oppure se un'altra disposizione prevede la riduzione o l'esenzione dalla

deduzione della ritenuta fiscale, BMW Italia tratterrà soltanto l'importo soggetto a riduzione, oppure applicherà l'esenzione se il Fornitore fornirà a BMW Italia un valido certificato di esenzione fiscale almeno 10 giorni lavorativi bancari prima della data di pagamento. BMW Italia altrimenti dedurrà e tratterrà gli importi previsti in caso di non applicazione dell'accordo contro la doppia imposizione, i quali dovranno essere versati all'autorità fiscale competente al fine di ottemperare alla legge relativa all'imposta sulle società.

Il Fornitore dovrà adempiere tutti i propri obblighi riguardanti certificazioni, informazioni e documentazione e altri doveri previsti per l'applicazione di aliquote ridotte o di esenzioni ai sensi degli accordi contro la doppia imposizione o di altri regolamenti.

- 10.4 Il Fornitore dovrà pagare tutte le imposte a carico del Fornitore stesso previste per l'acquisto, il consumo o la produzione di beni oppure previste per l'uso dei servizi o derivanti da viaggi d'affari da parte di suoi dipendenti, le quali siano necessarie per la fornitura dei servizi. Queste imposte saranno comprese nel prezzo pattuito con BMW Italia sotto forma di costi, a meno che il Fornitore non richieda rimborsi, deduzioni o il pagamento di queste imposte.
- 10.5 Il Fornitore si impegna a consegnare a BMW Italia, a semplice richiesta di quest'ultima sin dalla sottoscrizione e per tutta la delle presenti TCG, la seguente documentazione:
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva ("DURC") relativo al personale dipendente del Fornitore qualora impiegato nell'esecuzione della fornitura;
 - la certificazione dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
 - la polizza assicurativa.
- 10.6 Qualora il Fornitore impiegasse lavoratori dipendenti e a discrezione di BMW Italia, potrà essere richiesto al Fornitore l'esibizione della seguente documentazione attestante la regolarità fiscale e, in particolare, l'invio entro e non oltre 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza di ogni versamento mensile di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997 la seguente documentazione:
- le deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 446/1997 e art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 360/1998, trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione della fornitura (indicando in sede di versamento il codice fiscale della società committente);
 - il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente lavoratore in esecuzione delle prestazioni della fornitura;
 - l'ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun dipendente, collegata a tale prestazione (l'imponibile ai fini fiscali come risultante dalla "busta paga" del lavoratore);
 - il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore. Le ritenute fiscali operate nei confronti dei lavoratori sono tutte quelle riferibili al rapporto di lavoro dipendente o ai rapporti da cui si ricavano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
 - elenco dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione della fornitura, corredato dai dati anagrafici e il codice fiscale di ciascuno di essi ed eventuale permesso di soggiorno valido per i lavoratori immigrati (se esistenti);
 - attestazione di regolare iscrizione agli istituti previdenziali;
 - il modello F24 attestante il corretto versamento dell'IVA;
 - ogni altra documentazione utile che potrà essere ragionevolmente richiesta da BMW Italia.
- 10.7 Fermo quanto sopra previsto, il Fornitore si impegna ad esibire prontamente a BMW Italia, a semplice richiesta di quest'ultima, copia della documentazione comprovante il corretto adempimento di quanto stabilito al presente articolo, quale eventualmente individuata da norme legali e regolamentari, ivi incluso il Libro Unico del Lavoro e la documentazione che attesti l'effettuazione, da parte del Fornitore, dei versamenti agli enti assicurativi, fiscali e previdenziali competenti.
- 10.8 Il tutto fermo restando che BMW Italia avrà la facoltà di verificare il DURC in corso di validità alla data di erogazione di ciascun pagamento effettuato e, in caso di DURC negativo o, anche in caso di DURC positivo, qualora BMW Italia abbia notizia della pendenza di contestazioni da parte di anche un solo addetto impiegato nell'esecuzione della fornitura, avrà diritto di sospendere il pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 9 che precede.
- 10.9 Il Fornitore ove la fornitura rivesta le caratteristiche previste dall'art. 17 bis D. lgs. n. 241/1997 introdotto dall'art. 4 del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito con la legge 157 del 19 dicembre 2019, si impegna a fornire il documento unico di regolarità fiscale ("DURF") in corso di validità.

11. Controlli doganali, d'origine e d'esportazione

- 11.1 Il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili, in particolare quelli relativi ai controlli doganali e all'esportazione (comprese le leggi statunitensi e leggi localmente applicabili sul controllo delle esportazioni) e tutti i requisiti relativi alla sicurezza della catena di fornitura.
- 11.2 Su richiesta di BMW Italia, il Fornitore si impegna a fornire tutti i documenti richiesti, ad esempio certificati o dichiarazioni (i.e. certificazioni di sicurezza AEO, certificazioni C-TPAT o simili), al fine di supportare BMW Italia nel corso di indagini ufficiali, e di usare analoga diligenza nei rapporti con i propri partner commerciali.
- 11.3 BMW Italia avrà il diritto di rifiutare la prestazione contrattuale oggetto del rapporto commerciale nel caso in cui il Fornitore violi le previsioni di cui alla Clausola 11.1 e tale violazione renda l'esecuzione dell'Accordo di Acquisto Indiretto da parte di BMW Italia una violazione di legge da parte della stessa. La suddetta previsione si applicherà altresì, a prescindere da una violazione da parte del Fornitore, nel caso in cui l'esecuzione dell'Accordo di Acquisto Indiretto da parte di BMW Italia costituisca una violazione delle previsioni di cui alla Clausola 11.1. Nei suddetti casi, il Fornitore rinuncerà a qualsiasi indennizzo o altra pretesa relativa al legittimo esercizio del diritto da parte di BMW Italia di rifiutare di eseguire la prestazione.
- 11.4 Il Fornitore dovrà informare BMW Italia
- a) di ogni possibile controllo sulle esportazioni applicabile alle prestazioni contrattuali (i.e., classificazioni previste dal Regolamento sui beni a duplice uso o normative analoghe);
 - b) se e nella misura in cui i beni e le tecnologie siano soggetti a licenze di esportazione/riesportazione ai sensi della legislazione statunitense; e
 - c) del relativo numero di classificazione applicabile (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Codice di Classificazione per il Controllo dell'Esportazione ECCN per i prodotti statunitensi, il "numero AL" dei beni e delle tecnologie elencati nel Regolamento sui beni a duplice uso); nonché
 - d) di eventuali esenzioni per i beni e le tecnologie.
- Il Fornitore dovrà inviare le suddette comunicazioni e informazioni al dipartimento BMW Italia competente per il controllo delle esportazioni (per i contatti, consultare il Portale B2B > Login > Departments > Finance > Export Control). Su richiesta del Fornitore, BMW Italia provvederà a fornire al Fornitore stesso le dichiarazioni / comunicazioni necessarie.
- 11.5 Il Fornitore è tenuto a fornire tutto il supporto necessario per consentire a BMW Italia di ridurre o minimizzare i propri obblighi di pagamento. Il Fornitore si impegna a esaminare le sospensioni o sanzioni doganali esistenti (ad esempio, le "esclusioni" ai sensi della legge statunitense) e a informare BMW Italia. Se tali sospensioni doganali sono applicabili, dovranno essere richieste. Su richiesta di BMW Italia, il Fornitore si impegna ad attuare, in particolare all'interno dell'Unione Europea, le procedure doganali ad impatto commerciale ai sensi dell'art. 210 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione Europea) o a presentare dichiarazioni (Affidavit) ai sensi delle norme doganali di Paesi terzi a stretto contatto con BMW Italia. Se il Fornitore opera in una zona di commercio estero negli Stati Uniti, partecipa a un programma MX IMMEX o a un programma analogo (di seguito, i "Programmi"), il

Fornitore si impegna nei confronti di BMW Italia a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in relazione a tali Programmi, nonché a presentare le dichiarazioni in tempo utile e in forma corretta, con contenuti completi e corretti, e a fornire a BMW Italia tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi obblighi.

Inoltre, il Fornitore dovrà informare BMW Italia per iscritto in merito alle misure antidumping applicabili (ad esempio, per l'alluminio e l'acciaio) e alle sanzioni doganali sulle importazioni previste nei rispettivi Paesi importatori.

- 11.6 Qualora il Fornitore fornisca beni, opere o servizi che possono essere importati nel Paese destinatario a condizioni preferenziali, il Fornitore sarà tenuto ad allegare a ogni spedizione un certificato di origine preferenziale (ad esempio, certificati di circolazione, EUR 1 o EUR-MED, ecc.) o una dichiarazione preferenziale non formale (i.e., dichiarazione di origine) se sono stati soddisfatti i requisiti legali richiesti a tal fine. Se nel Paese destinatario sono richiesti certificati di origine diversi da quelli preferenziali in virtù delle normative nazionali sull'importazione, il Fornitore dovrà fornire a BMW Italia anche questi.

- 11.7 Il Fornitore è tenuto a contattare il competente Ufficio amministrativo di BMW Italia per discutere in merito a qualsiasi questione e procedura relativa ai dazi doganali.

BMW Italia espletterà le formalità di sdoganamento nel Paese di importazione e il Fornitore dovrà espletare le formalità di sdoganamento nel Paese di esportazione, se non diversamente concordato. Qualora il Fornitore espleti le formalità di sdoganamento nel Paese d'importazione senza il previo consenso scritto di BMW Italia, lo stesso si impegna ad agire in nome e per conto proprio.

Quanto sopra si applica anche nel caso in cui il Fornitore dichiari di agire in nome e per conto di BMW Italia seppure non detenga alcun potere di rappresentanza.

12. Garanzia

- 12.1 Salvo quanto diversamente convenuto, la garanzia sarà prestata in virtù delle disposizioni vigenti in materia. A prescindere da ciò, BMW Italia avrà il diritto di richiedere la messa in pristino a titolo gratuito di eventuali vizi e/o difetti, oppure la sostituzione con beni non difettosi. Se il Fornitore risultasse comunque inadempiente, BMW Italia potrà provvedere essa stessa alla messa in pristino dei vizi e/o difetti e richiedere al Fornitore il rimborso dei costi sostenuti.

- 12.2 BMW Italia informerà il Fornitore in merito a vizi e/o difetti rilevati entro un termine ragionevole dalla loro scoperta, compatibilmente con la natura del bene/servizio.

- 12.3 Eventuali notifiche di vizi e/o difetti da parte di BMW Italia sospenderanno il periodo di garanzia. Una volta posto rimedio al vizio e/o al difetto, il periodo di garanzia decorrerà nuovamente.

13. Diritti commerciali di proprietà intellettuale e diritto d'uso; Segni Distintivi di BMW

- 13.1 Il Fornitore dovrà garantire che i beni le opere o i servizi resi non siano soggetti a diritti di proprietà intellettuale di terzi, i quali escludano o pregiudichino l'uso dei beni, delle opere o dei servizi resi a favore di BMW Italia; inoltre, il Fornitore dovrà garantire di aver acquisito eventuali diritto d'uso.

- 13.2 Il Fornitore dovrà manlevare e tenere indenne BMW Italia da tutte le pretese dovessero essere avanzate da terzi in relazione ai diritti di proprietà intellettuale, compreso anche quello d'autore, che potrebbero essere esercitati nei confronti di BMW Italia in seguito all'uso dei beni, delle opere o dei servizi che il Fornitore avrà reso a BMW Italia. Tale manleva non troverà applicazione se il Fornitore risultasse non essere stato a conoscenza e non avesse potuto essere a conoscenza dell'esistenza di diritti di terzi. Il Fornitore condurrà direttamente eventuali controversie giuridiche per proprio conto e a proprie spese. Ciò non pregiudicherà eventuali diritti di risarcimento del danno e risoluzione del contratto a favore di BMW Italia.

- 13.3 Salvo quanto diversamente concordato, tutti i diritti d'uso e sfruttamento ai sensi della legge sul diritto d'autore, i diritti di proprietà intellettuale, connessi e di marchio in relazione ai beni, alle opere o ai servizi, nonché ogni eventuale prodotto delle dette attività resi ai sensi dell'Accordo di Acquisto Indiretto saranno ab initio a BMW Italia, nel momento della relativa creazione, senza riserve o compensi aggiuntivi. A BMW Italia saranno garantiti in via esclusiva questi diritti senza restrizioni geografiche, temporali o di contenuto, ed essi possono essere estesi, ceduti, revisionati, adeguati, emendati, riprodotti o pubblicati senza il consenso del Fornitore.

- 13.4 Qualora, durante l'esecuzione delle Prestazioni, il Fornitore dovesse creare, o modificare, il software sviluppato su indicazione e richiesta di BMW Italia, i diritti d'uso, i diritti di proprietà intellettuale, connessi e di marchio come indicato nel paragrafo 13.3 non saranno limitati al codice oggetto ma saranno altresì estesi al codice sorgente e alla documentazione creata per i programmi realizzati e modificati.

- 13.5 L'uso dei beni, delle opere o dei servizi resi non sarà soggetto ad oneri a carico di BMW Italia. A BMW Italia sarà riconosciuto il diritto di registrare i risultati brevettabili per i brevetti.

- 13.6 Tutti i diritti di proprietà intellettuale, inclusi i marchi, loghi, nomi a dominio, design e altri segni distintivi di BMW Italia ("Segni Distintivi BMW") sono e restano di esclusiva titolarità di BMW Italia o di società del Gruppo BMW. Il loro utilizzo da parte del Fornitore è ammesso solo nei limiti espressamente previsti dall'Accordo di Acquisto Indiretto, dai TCS e/o da altri documenti contrattuali, o previa autorizzazione scritta di BMW Italia. In ogni caso, l'uso deve avvenire secondo le linee guida e la corporate identity di BMW, senza modifiche, alterazioni o combinazioni non autorizzate.

- 13.7 Alla cessazione del rapporto contrattuale, per qualsiasi causa, ogni utilizzo dei Segni Distintivi BMW dovrà cessare immediatamente. È vietata la registrazione, in qualsiasi giurisdizione, di segni identici, simili o associabili ai Segni Distintivi BMW.

- 13.8 L'uso non autorizzato dei Segni Distintivi BMW potrà comportare l'applicazione di penali (da quantificarsi nel e in considerazione dell'Accordo di Acquisto Indiretto e/o TCS e/o altri documenti regolanti il Rapporto di Acquisto Indiretto) per ogni giorno di utilizzo non autorizzato dei Segni Distintivi BMW, il risarcimento del maggior danno e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

- 13.9 La tolleranza di eventuali violazioni non costituisce rinuncia ai diritti di BMW Italia, né modifica le obbligazioni contrattuali di cui all'Accordo di Acquisto Indiretto e/o TCS e/o altri documenti regolanti il Rapporto di Acquisto Indiretto.

14. Protezione dei dati

- 14.1 Il Fornitore deve garantire che tutte le persone coinvolte nell'esecuzione dell'Accordo di Acquisto Indiretto rispettino le norme previste dalla legge relative alla protezione dei dati, in particolare al trattamento dei dati personali.

- 14.2 Qualora il Fornitore dovesse trattare i dati personali in qualità di responsabile del trattamento per conto di BMW Italia ai sensi dell'art. 28 del GDPR durante l'esecuzione dell'Accordo di Acquisto Indiretto, lo stesso si impegna a stipulare un contratto per disciplinare il trattamento commissionato dei dati personali ("DPA") con BMW Italia sulla base dell'attuale modello DPA che gli verrà fornito da BMW Italia, e a garantire che ogni altro contratto necessario per il trattamento dei dati personali venga stipulato anche dai suoi subfornitori. In determinati casi, potrebbe essere necessario che i suddetti contratti siano conclusi direttamente tra BMW Italia e i subfornitori. Ad ogni modo, in caso di trasferimento di dati all'estero, anche dopo l'instaurazione del rapporto, il Fornitore o i subfornitori dovranno darne tempestiva comunicazione a BMW Italia.

- 14.3 Qualora, nell'ambito della fornitura di servizi, il trattamento dei dati personali avvenga in un Paese terzo, il Fornitore si conformerà alle disposizioni del Capitolo V del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'UE ("GDPR"), ad esempio implementando misure tecniche e organizzative adeguate. Il Fornitore fornirà a BMW Italia, entro limiti ragionevoli, le informazioni disponibili e pertinenti necessarie per conformarsi ai requisiti legali applicabili, con particolare riferimento ai requisiti del GDPR,

relativi al trasferimento di dati personali a entità al di fuori dell'UE/SEE. Tra queste rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, su richiesta di BMW Italia, la fornitura di informazioni e dichiarazioni del Fornitore nell'ambito del questionario BMW Italia per i trasferimenti internazionali di dati e le informazioni relative alle disposizioni di legge e alle pratiche applicabili nel Paese terzo di destinazione per la protezione dei dati personali ai sensi dei requisiti risultanti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea C-311/18 ("Schrems II").

- 14.4 Qualora i dati personali vengano trasferiti da una parte situata nell'UE/SEE a un Paese terzo nell'ambito della fornitura di servizi, le Parti si accorderanno, prima dell'inizio del trasferimento, in merito al modello appropriato delle "clausole contrattuali tipo" ai sensi della Decisione (UE) 2021/914. Tale previsione non si applica qualora la Commissione UE abbia emesso una decisione di adeguatezza ai sensi dell'art. 45 del GDPR per il Paese terzo di destinazione, o qualora il trasferimento a Paesi terzi sia garantito da altre adeguate garanzie come stabilito nel Capitolo V del GDPR.

15. Riservatezza, pubblicità

- 15.1 Il Fornitore e BMW Italia si impegnano reciprocamente a trattare in modo confidenziale tutte le informazioni che dovessero ricevere direttamente o indirettamente dall'altra parte a seguito dell'esecuzione delle Prestazioni connesse all'Accordo di Acquisto Indiretto e, in particolare, quelle che (i) siano contrassegnate come confidenziali o riservate o (ii) siano normalmente considerate confidenziali o riservate in base al tipo di informazioni o al contesto in cui vengono fornite/trasmesse le "Informazioni Confidenziali") e di utilizzare tali Informazioni Confidenziali solamente in relazione alle negoziazioni tra le Parti, indipendentemente dal fatto che tali Informazioni Confidenziali siano state o meno divulgate all'altra Parte o a una società affiliata.
- 15.2 Le Informazioni riservate ai sensi del presente articolo 14 comprendono:
- i. prototipi, componenti di prova o campioni;
 - ii. segreti commerciali, know-how o risultati della controparte scambiati in relazione all'Accordo di Acquisto Indiretto o all'accordo quadro;
 - iii. la descrizione e l'esistenza dell'Accordo di Acquisto Indiretto o dell'accordo quadro o di qualsiasi accordo concluso ai sensi dei presenti TCG e le bozze, i documenti di gara, le specifiche tecniche, le descrizioni dei processi, i dati sui volumi e sui costi;
 - iv. i programmi, gli obiettivi, le idee e le invenzioni della controparte in relazione all'Accordo di Acquisto Indiretto o all'Accordo quadro o ai risultati (di prova) che ne derivano;
 - v. altre informazioni non disponibili al pubblico, compresa la conoscenza di circostanze e processi interni che una Parte ottiene sull'altra Parte nel corso dell'Accordo di Acquisto Indiretto o dell'accordo quadro (ad esempio, anche nel contesto di una visita o di un incontro) o la corrispondenza e i dati personali
- 15.3 Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente sezione si estendono anche a tutti i dipendenti e collaboratori delle Parti, a prescindere dalla tipologia e dalla natura della collaborazione. Il Fornitore e BMW Italia si impegnano a informare adeguatamente tali soggetti in merito a tutti gli obblighi di riservatezza previsti, qualora non vi abbiano già provveduto.
- 15.4 Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente sezione non dovranno ritenersi vigenti se e nella misura in cui sarà possibile dimostrare che le informazioni erano o sono diventate di dominio pubblico non per cause ascrivibili alla parte obbligata a trattare confidenzialmente dette informazioni, oppure se dette informazioni sono state o si sono ottenute legalmente da terzi, oppure se erano già in possesso della parte ricevente, o qualora esse dovessero essere divulgate in seguito a disposizioni vincolanti; nel qual caso la parte ricevente dovrà informare anticipatamente e per iscritto la parte che le ha trasmesse prima che abbia luogo la divulgazione, a meno che sia irragionevole prevedere l'invio di tale comunicazione preliminare.
- 15.5 Il Fornitore potrà pubblicizzare il rapporto commerciale con BMW Italia solo con preventivo consenso scritto di BMW Italia stessa.
- 15.6 Le Parti si impegnano a non effettuare il "reverse engineering" di oggetti forniti reciprocamente (ad esempio, prototipi, software o altri materiali e campioni) che non sono o non sono ancora disponibili sul mercato mediante smontaggio o disassemblaggio, a meno che i diritti corrispondenti non derivino da disposizioni di legge obbligatorie o da previsioni specificamente pattuite tra le Parti.
- 15.7 Qualora, nella misura consentita dalla legge, il Fornitore, su richiesta scritta di BMW Italia, fornire a BMW Italia medesima informazioni che consentano a quest'ultima di valutare l'attuale situazione economica e finanziaria del Fornitore in relazione alla sua continua capacità di fornitura (quali ad esempio bilanci trimestrali, semestrali, semestrali e annuali, nonché le relative relazioni finali ed eventuali allegati), BMW Italia tratterà queste informazioni come Informazioni Confidenziali, nella misura in cui non siano pubblicamente disponibili o conoscibili.
- 15.8 I termini di cui alla presente sezione 14 troveranno applicazione anche dopo la scadenza o la risoluzione dell'Accordo di Acquisto Indiretto per qualsivoglia causa.

16. Assicurazione

- 16.1 Il Fornitore si impegna a stipulare e mantenere a proprie spese una adeguata polizza contro i rischi derivanti dalla responsabilità connessa alla fornitura dei beni o alla prestazione dei servizi convenuti; il Fornitore si impegna altresì a fornire a BMW Italia, dietro richiesta, prova dell'avvenuta sottoscrizione di detta polizza assicurativa. L'assicurazione dovrà avere, salvo diverso accordo tra le Parti, un massimale minimo di copertura pari a EUR 5,0 milioni. La responsabilità del Fornitore non sarà comunque limitata all'ammontare della copertura della polizza assicurativa.
- 16.2 L'esame o la mancata richiesta di comprova delle polizze assicurative da parte di BMW Italia non saranno considerati come rinuncia ad uno qualsiasi degli obblighi di cui alla presente sezione 15 ("Assicurazione").

17. Ambiente

- 17.1 Durante l'esecuzione delle Prestazioni, il Fornitore utilizzerà le risorse necessarie (in particolare materiali, energia e acqua) in modo efficiente e ridurrà al minimo l'impatto sull'ambiente (in particolare rispetto ai rifiuti, alle acque reflue, all'inquinamento atmosferico e acustico).

18. Responsabilità Sociale

- 18.1 Il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le leggi, gli standard, le norme e i regolamenti ufficiali applicabili, comprese la normativa prevista in materia Antitrust e di diritto della concorrenza, la prevenzione della corruzione, la prevenzione del riciclaggio di denaro, il controllo delle esportazioni e la protezione dei dati. Il Fornitore dovrà rispettare e applicare il "BMW Group Supplier Code of Conduct" valido al momento della stipula dell'Accordo di Acquisto Indiretto (disponibile nel Portale B2B alla voce > Collaboration > Sustainability > Environmental and social standards > Downloads); su richiesta del Fornitore, BMW Italia lo invierà al Fornitore.
- 18.2 Inoltre, il Fornitore è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:
- a) Per la valutazione quantitativa dell'efficienza delle risorse del Fornitore, come richiesto dal BMW Group Supplier Code of Conduct, il Fornitore fornirà a BMW Italia, su richiesta, le seguenti informazioni relative alla portata annuale totale degli ordini effettuati da e forniti a BMW Italia e alle sue Società Affiliate: consumo totale di energia; emissioni di CO₂; consumo totale di acqua; acque reflue di

processo; tonnellate metriche di rifiuti; emissioni di COV. Inoltre, su richiesta di BMW Italia, il Fornitore fornirà i dati per la valutazione del ciclo vita di beni o di loro parti (compresi i dati relativi ai materiali utilizzati) secondo il formato di raccolta dati per la valutazione del ciclo vita della VDA.

- b) I materiali polimerici contenuti nei beni devono essere conformi ai requisiti previsti da BMW Italia relativi ai beni derivanti dagli obiettivi o dalle norme di legge applicabili per le emissioni di idrocarburi dei veicoli durante l'intero ciclo vita dei beni. I processi di produzione dei beni dovranno essere adattati per soddisfare tali requisiti BMW.
- c) Il Fornitore dovrà rispettare i requisiti previsti dal BMW Group GS 93008 (1, 2 e 4) "Sostanze preoccupanti" per l'intero ciclo vita dei beni. Il Fornitore è responsabile della registrazione e, se necessario, dell'autorizzazione o della notifica delle sostanze chimiche contenute nei beni in conformità ai requisiti di legge applicabili al mercato interessato (i.e. in conformità al Regolamento (CE) n. 1907/2006 ("REACH")).

Nel caso in cui una sostanza chimica venga importata in un'area soggetta all'applicazione di una legge pertinente, il Fornitore si assume la responsabilità di tutti gli obblighi indicati nel BMW Group Supplier Code of Conduct e di tutte le spese correlate.

Inoltre, il Fornitore dovrà fornire a BMW Italia, su richiesta e senza ritardi ingiustificati, tutte le informazioni sui beni e sulle sostanze in essi contenute, anche se tali beni sono già stati consegnati, nonché le dichiarazioni e le conferme richieste da BMW Italia al fine di adempiere pienamente e tempestivamente ai propri obblighi di informazione previsti dalla legge (i.e. ai sensi dell'art. 33 del REACH).

Nel caso in cui i beni siano sostanze, preparati o materiali chimici, il Fornitore sarà tenuto a fornire a BMW Italia le "Schede di Sicurezza" di tali beni.

- 18.3 Il Fornitore garantisce che, nell'ambito dell'Accordo di Acquisto Indiretto, trasmetterà a BMW Italia solo i dati che ha il diritto di trasmettere.
- 18.4 Al fine di attuare gli obblighi di cui alla presente clausola 17, il Fornitore dovrà adottare adeguate misure di formazione, informazione, controllo e sanzione nella propria organizzazione, istituire una funzione responsabile in merito al controllo della conformità e dovrà nominarla su richiesta.
- 18.5 È responsabilità del Fornitore garantire che tutti e ciascuno dei suoi subfornitori agiscano in conformità con le disposizioni della presente clausola 17.
- 18.6 Su richiesta scritta, il Fornitore condividerà le informazioni sugli indicatori di performance non finanziari, quali gli aspetti ambientali, sociali e relativi ai dipendenti, il rispetto dei diritti umani e la lotta alla corruzione e alla concussione, nonché le strategie e i processi sottostanti, secondo standard riconosciuti, ad esempio sotto forma di un rapporto di sostenibilità in conformità con una dichiarazione di conformità GRI o DNK. Se, in virtù di un obbligo di legge, il Fornitore è obbligato a fornire informazioni in merito ai propri indicatori di performance non finanziari, sarà sufficiente l'invio della relativa relazione.
- 18.7 Il Fornitore garantisce che le informazioni dallo stesso fornite in merito ai propri indicatori di performance non finanziari di cui alla clausola 17.6 sono accurate, complete e - per quanto riguarda qualsiasi data a cui si fa riferimento nei documenti o nelle informazioni - attuali e rappresentano fedelmente le sue condizioni non finanziarie effettive.
- 18.8 BMW Italia avrà il diritto di rifiutare di prendere parte all'esecuzione dell'Accordo di Acquisto Indiretto, di accettare l'esecuzione dell'Accordo di Acquisto Indiretto e di rifiutarne la remunerazione se e nella misura in cui una disposizione di legge obbligatoria in materia venga violata o sino a quando tale violazione perduri.
- 18.9 Fermo restando quanto sopra, se e nella misura in cui il Fornitore, ai fini dell'esecuzione delle Prestazioni, utilizzi aree di proprietà di BMW Italia e/o affiliate della stessa per la fornitura di servizi da parte del Fornitore, quest'ultimo si impegna altresì a rispettare i requisiti stabiliti dalla regolamentazione del Gruppo BMW, quali "Occupational safety" (GS 99001), "Environmental protection" (GS 99003) e "Safety information for external companies" (GS 99004), se e in quanto applicabili. Tali documenti sono consultabili attraverso il seguente percorso: B2B-Portal > Login > Applications > TEREK.

19. Sicurezza delle Informazioni

- 19.1 I software e hardware distribuiti e consegnati nell'ambito dell'esecuzione contrattuale non devono contenere delle funzioni, che il Fornitore avrebbe potuto rilevare in base allo stato dell'arte, che mettono in pericolo l'integrità, l'affidabilità o la disponibilità della prestazione contrattualmente concordata, di altri hardware e/o software o di Dati, comprese le funzioni:
 - a) per la trasmissione/estrazione Indesiderata di Dati;
 - b) per la modifica/manipolazione Indesiderata dei Dati o della logica del processo; oppure
 - c) per l'avvio Indesiderato di Dati o l'espansione Indesiderata delle funzioni.In questo senso, per "Indesiderata" si intende una funzione che:
 - BMW Italia non ha richiesto;
 - il Fornitore non ha offerto con una descrizione specifica della funzione e dei suoi effetti; e che
 - BMW Italia non ha accettato per iscritto nel singolo caso.
- 19.2 I Dati di BMW Italia devono essere trattati come segreti commerciali. Il Fornitore dovrà proteggere i Dati di BMW Italia e i propri Dati necessari per l'esecuzione dell'Accordo di Acquisto Indiretto contro l'accesso non autorizzato, la modifica, la distruzione e altri usi impropri (di seguito "Sicurezza delle Informazioni") e dovrà utilizzare misure tecniche e organizzative all'avanguardia per garantire la Sicurezza delle Informazioni. Su richiesta di BMW Italia, il Fornitore dovrà dimostrare l'attuazione di tali misure (i.e. ISO/IEC 27001, ISO/IEC 62443, ISO/SAE 21434) senza alcun compenso aggiuntivo.
- 19.3 Il Fornitore dovrà separare e gestire in modo rigoroso i Dati di BMW Italia (ad eccezione delle comunicazioni via e-mail) dai Dati di altri clienti e impiegare un meccanismo di protezione adeguato contro l'accesso ai Dati di BMW Italia da parte di altri clienti. Nella misura in cui il backup o l'elaborazione dei Dati di BMW è parte dell'esecuzione contrattuale, il Fornitore adotterà tutte le precauzioni in conformità con lo stato dell'arte al fine di essere in grado di ripristinare i Dati di BMW Italia in qualsiasi momento in modo legalmente sicuro e senza perdite.
- 19.4 A seconda del tipo e dei requisiti di protezione dei Dati di BMW Italia interessati o dell'importanza delle prestazioni contrattuali del Fornitore per le operazioni commerciali del BMW Group, BMW Italia può richiedere al Fornitore un livello adeguato di misure di sicurezza per la Sicurezza delle Informazioni durante l'intero periodo contrattuale, nonché la prova, come prescritto da BMW Italia, di un livello adeguato di Sicurezza delle Informazioni nell'ambito delle operazioni del Fornitore, in particolare mediante la presentazione di certificati appropriati (i.e. ISO/IEC 27001 "Tecnologia dell'informazione - Processo di sicurezza informatica - Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni - Requisiti") o mediante certificazione secondo il modello VDA "TISAX" (Trusted Information Security Assessment Exchange). Le Parti possono concordare un termine adeguato per la prima certificazione di un sito secondo il modello "TISAX".
- 19.5 Il Fornitore deve garantire che durante l'esecuzione dell'Accordo di Acquisto Indiretto non venga installato alcun software potenzialmente dannoso (i.e. virus, worm o trojan), ad esempio tramite driver o firmware inclusi nella fornitura. Il Fornitore sarà tenuto a controllare questo aspetto in conformità con lo stato dell'arte e, su richiesta di BMW Italia, confermare per iscritto di non aver trovato alcuna indicazione di software dannoso durante tali controlli.
- 19.6 Qualora il Fornitore venisse a conoscenza di un incidente che comporti una violazione dei requisiti di Sicurezza delle Informazioni (i.e. lacune nella sicurezza, perdite di dati, malfunzionamenti, pericoli, attacchi da parte di software dannosi, uso improprio dei dati) e che potrebbe riguardare BMW Italia, anche sotto forma di accesso non autorizzato da parte di terzi ai dati di BMW Italia (i.e. fuga di dati o attacco informatico), (di seguito "Incidente di Sicurezza delle Informazioni") o se vi siano indicazioni per il Fornitore e che, sulla base di una valutazione ragionevole, giustifichino il sospetto di tale Incidente di Sicurezza delle Informazioni, il Fornitore dovrà, senza indebito ritardo

e senza compenso aggiuntivo da parte di BMW Italia:

- a) informare BMW e
- b) adottare tutte le misure necessarie per chiarire la questione e limitare i danni, nonché per supportare BMW Italia e
- c) accettare tutte le misure appropriate adottate da BMW Italia a seguito dell'Incidente di Sicurezza delle Informazioni per proteggere l'infrastruttura informatica di BMW Italia (i.e. la disconnessione delle connessioni al sistema informatico) e
- d) garantire una riconnessione senza problemi all'infrastruttura IT di BMW Italia e
- e) supportare BMW Italia nel recupero dei Dati qualora l'Incidente di Sicurezza delle Informazioni abbia causato un'interruzione o un ritardo delle prestazioni contrattuali, una diminuzione dell'efficienza operativa o la perdita di Dati e
- f) su richiesta di BMW Italia, fornire tutti i dettagli rilevanti relativi all'Incidente di Sicurezza delle Informazioni, compresi l'indicatore di compromissione (IOC), le tattiche, le tecniche e le procedure (TTP) o un resoconto di chiusura dell'incidente, e
- g) su richiesta di BMW, fornire un resoconto sulla sicurezza per un periodo specifico. Il contenuto necessario di tale resoconto comprende i risultati dei controlli di sicurezza, i rischi di Sicurezza delle Informazioni identificati, nonché gli Incidenti di Sicurezza delle Informazioni identificati e la loro gestione.

Gli obblighi del Fornitore derivanti dal rapporto contrattuale rimangono inalterati.

19.7 Qualora BMW Italia venisse a conoscenza di una violazione dell'implementazione e del mantenimento della Sicurezza delle Informazioni così come concordata, dell'esistenza di un Incidente di Sicurezza delle Informazioni o qualora vi fossero ragionevoli indizi in tal senso, BMW Italia si riserva il diritto di assicurare il rispetto dei requisiti per la Sicurezza delle Informazioni e della Sicurezza IT in conformità con la presente clausola 19 e con le linee guida concordate per la protezione e la sicurezza dei dati (cfr. clausola 14) sulla protezione e la sicurezza dei dati (di seguito, "Audit").

Il Fornitore si impegna a tollerare gli Audit di BMW Italia e a fornire servizi di cooperazione quali la comunicazione di informazioni, nella misura in cui ciò sia necessario per l'Audit. BMW Italia, a seguito di tempestivo avviso, potrà altresì verificare il rispetto delle concordate misure tecniche e organizzative all'interno dei locali commerciali del Fornitore, compresi i sistemi informatici, durante l'ordinario orario di lavoro e, per quanto possibile e ragionevole, senza compromettere le procedure aziendali. BMW Italia rispetterà qualsiasi obbligo di riservatezza che possa esistere tra il Fornitore e terzi. BMW Italia si riserva il diritto di far condurre gli Audit da una società esterna qualificata che sia contrattualmente tenuta alla riservatezza nei confronti di terzi, a meno che tale società non sia un concorrente del Fornitore. I diritti di BMW Italia in materia di controllo e informazione non sono né limitati né esclusi da questa previsione.

19.8 Il Fornitore dovrà comunicare a BMW Italia il nominativo di una persona di contatto centrale ai fini della Sicurezza delle Informazioni tramite il Portale B2B (Supplier Data Maintenance > Information Security Officer) prima della prima consegna dei beni o della fornitura dei servizi e informerà BMW Italia di eventuali modifiche senza indebito ritardo.

19.9 Il Fornitore dovrà garantire che, attraverso opportune norme contrattuali, tutti i suoi subfornitori siano contrattualmente vincolati nei confronti di BMW Italia a rispettare le previsioni di cui alla presente clausola 19 ("Sicurezza delle Informazioni") e che tale obbligo sia di conseguenza trasmesso lungo la catena di fornitura.

20. Codice Etico di BMW Italia

Il Fornitore dichiara e garantisce di aver letto, accettato e di impegnarsi ad osservare i requisiti e i principi etici stabiliti nel "Codice Etico" adottato da BMW Italia (la versione in vigore è consultabile sul sito www.bmw.it), il quale stabilisce i valori a cui BMW Italia si ispira per il conseguimento dei propri obiettivi e per evitare i reati stabiliti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modificazioni e supplementi.

Il Fornitore dovrà inoltre garantire che i propri dipendenti e collaboratori rispettino i principi contenuti nel summenzionato "Codice Etico" e dovrà comunicare a BMW Italia (indirizzo mail odv@bmw.it) in conformità con l'art. 5.2.2.1 del suddetto Codice, eventuali comportamenti illeciti di cui dovesse venire a conoscenza, essendo consapevole delle conseguenze previste dall'art. 5.2.2.2 e 5.2.2.3 del Codice.

L'avvenuta violazione da parte del Fornitore delle disposizioni di cui al Codice Etico di BMW Italia comporta la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e l'obbligo di risarcire a BMW Italia i danni subiti.

21. Business continuity

21.1 Il Fornitore dichiara di aver adottato un Piano di Continuità Operativa idoneo a garantire la fornitura dei servizi/prodotti oggetto del Rapporto di Acquisto Indiretto anche in caso di eventi critici (es. guasti informatici, incendi, calamità naturali). Il Piano include misure per il ripristino delle attività essenziali, la gestione dell'emergenza, il ritorno alla normale operatività e le modalità di comunicazione con BMW Italia. Il Piano di Continuità Operativa dovrà essere soggetto a regolari aggiornamenti, test e programmi di formazione del personale. Su richiesta, il Fornitore fornirà copia del Piano e i riferimenti del responsabile interno.

21.2 Il Fornitore garantisce l'adozione e il mantenimento di soluzioni adeguate di backup e disaster recovery, idonee a garantire l'integrità e la disponibilità dei dati rilevanti, con test periodici e comunicazione a BMW Italia di eventuali modifiche significative.

21.3 Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente a BMW Italia il verificarsi di eventi che possano compromettere la continuità operativa, fornendo dettagli sull'evento, sulle misure adottate e sui tempi stimati di ripristino.

21.4 BMW Italia si riserva il diritto di verificare periodicamente l'adeguatezza del Piano di Continuità Operativa, delle soluzioni di backup/disaster recovery e delle procedure di gestione degli incidenti. Il Fornitore collaborerà alle verifiche fornendo la documentazione richiesta. In caso di esito negativo, BMW Italia potrà richiedere specifici adeguamenti entro un termine assegnato, riservandosi, in caso di inadempimento, il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno.

21.5 Costituiscono causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione via PEC e salvo il risarcimento del danno, i seguenti inadempimenti del Fornitore: mancata adozione o aggiornamento del Piano di Continuità Operativa; inadeguatezza o mancata consegna del Piano di Continuità Operativa; assenza di soluzioni adeguate di backup/disaster recovery; omessa comunicazione di eventi critici; mancato adeguamento a seguito di audit.

22. Varie

22.1 Modifiche, integrazioni e notifiche di risoluzione dovranno essere redatte per iscritto. Nel caso di modifiche e supplementi, sarà sufficiente che essi siano presentati per iscritto mediante lettera raccomandata a.r., fax, posta certificata al fine di rispettare il presente requisito della forma scritta. Le notifiche di risoluzione, invece, dovranno essere presentate per iscritto mediante lettera raccomandata a.r. o posta certificata.

22.2 Se una disposizione o parte di una disposizione dei presenti TCG o dei TCS applicabili è o diventa nulla o inapplicabile, ciò non pregiudicherà la validità delle restanti parti dell'Accordo di Acquisto Indiretto. BMW Italia e il Fornitore si impegnano a fare tutto il possibile in buona fede, al fine di sostituire la disposizione nulla o inapplicabile con una disposizione valida e applicabile, la quale produca il medesimo risultato commerciale, nella misura in cui ciò non comporti una modifica importante al contenuto dei presenti TCG o dei TCS applicabili.

23. Legge applicabile, foro competente e giurisdizione

23.1 I rapporti giuridici tra le parti saranno soggetti alla legge italiana.

- 23.2 Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti per l'esecuzione, risoluzione, cessazione validità o interpretazione dei presenti TCG, dei TCS e/o dell'Accordo di Acquisto Indiretto, o comunque ad essi connessa, sarà esclusivamente quello di Milano.

ALL 1: Informativa Privacy di BMW Italia S.p.A.

Data.....

Firma per accettazione.....

Il sottoscritto Fornitore dichiara espressamente di aver letto attentamente e di accettare integralmente tutte le clausole su riportate ed in particolare, anche agli effetti degli Artt.1341 e 1342 del C.C., di approvare specificatamente quelle di cui agli Articoli: 2. Perfezionamento del rapporto; 3. Esecuzione del Rapporto di Acquisto Indiretto; 4. Modifiche ed Integrazioni; 6. Recesso unilaterale dal Rapporto di Acquisto Indiretto e Clausola risolutiva espressa; 7. Scadenze e ritardi; 9. Compenso, fatturazione e pagamento; 11. Controlli doganali, d'origine e d'esportazione; 12. Garanzia; 13. Diritti commerciali di proprietà intellettuale e diritto d'uso; Segni Distintivi di BMW; 14. Protezione dei dati; 16. Assicurazione; 17. Ambiente; 18. Responsabilità sociale; 19. Sicurezza delle Informazioni; 20. Codice Etico di BMW Italia; 21. Business continuity; 23. Legge applicabile, foro competente e giurisdizione.

Data.....

Firma per accettazione.....